

ALLEG. n. 1)

Punto n. 5) dell'o.d.g. - Seduta del 28-6-2021 – Dibattito consiliare- Sintesi interventi.

Cordone Donatella:

Con questo Regolamento abbiamo normato la concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Con il Regolamento prevediamo di disciplinare le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo dei beni immobili confiscati.

Gli usi sono essenzialmente tre: uso istituzionale; uso per fini sociali; uso per fini locativi.

Sul testo del Regolamento (*uscito dalla Commissione consiliare-ndr*) troverete e/o "abitativi", ma su quest'ultima dicitura, vi anticipo che, dopo, dovrò proporre un emendamento.

Con il Regolamento, quindi, stabiliamo anche i principi e la disciplina, le procedure, le modalità ed i criteri per la concessione di questi beni immobili, a titolo gratuito o non gratuito. L'area tecnica del patrimonio (*sic!-ndr*) provvederà ad aggiornare l'inventario e l'elenco di tutti i beni immobili che, chiaramente, confluiscono nel patrimonio indisponibile del Comune.

Per quanto riguarda la manifestazione di interesse, prosegue la relatrice, sarà la G.C. a fornire gli indirizzi a cui, poi, gli uffici dell'Ente dovranno attenersi in sede di assegnazione, utilizzo e destinazione di detti beni.

Per quanto riguarda gli usi, prosegue l'Assessore, abbiamo detto che, a livello normativo, sono già previsti tre usi [per fini istituzionali; per fini abitativi (nell'ipotesi di emergenza abitativa!); per fini sociali (politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, promozione della legalità e sicurezza)]. Possono, quindi, detti beni essere concessi, con sottoscrizione di apposita convenzione, ad associazioni senza fini di lucro, comunità terapeutiche, centri di recupero, associazioni culturali, sociali e religiose.

Non potranno essere utilizzati - puntualizza, a questo punto, la relatrice - come mera sede di associazione!!! E' necessario, infatti, che, all'interno di questi beni vengano svolte delle attività. Le modalità di assegnazione saranno curate dalla competente area tecnica, con procedura di evidenza pubblica.

Poi nel Regolamento abbiamo individuato: le modalità di assegnazione, l'obbligo di utilizzare l'immobile secondo quanto previsto nella scheda progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse, l'obbligo di stipula di polizza assicurativa contro tutti i rischi che possono gravare sull'immobile (anche per la R.C!), l'accollo degli oneri e delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e l'onere per le varie utenze.

Nel caso venissero ospitate altre associazioni, o vi fossero partenariati con altri Enti soggetti, occorre darne preventiva comunicazione all'Ente che potrebbe (se dissenziente) anche revocare la concessione in uso del bene.

La durata della concessione è prevista in anni 10. Sul (testo di) regolamento (licenziato dalla Commissione) troverete scritta l'aggiunta "con rinnovo automatico", ma anche qui dovrò chiedere un emendamento in quanto (ciò) non è possibile.

L'art. 10 prevede, poi, la fase di riconsegna del bene con una verifica delle condizioni dell'immobile da parte del Servizio competente. In caso di danni o morosità, chiaramente, le spese verranno addebitate al soggetto che ha avuto in concessione il bene.

Il concessionario non può cedere a terzi l'utilizzo del bene, a meno che non vi sia il consenso da parte dell'Ente.

Qualora gli immobili non fossero utilizzati per fini istituzionali, per fini abitativi o per finalità sociali, potranno essere destinati anche ad attività lucrative, salvo il reimpiego dei proventi per fini sociali!

Gli obblighi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili sono posti, in detto caso, a carico del locatario.

E' previsto anche un potere sanzionatorio e la concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il bene non venga utilizzato per le finalità previste nel bando iniziale o vengano meno le ragioni dell'assegnazione.

Infine c'è una norma transitoria che prevede che, in sede di prima applicazione del Regolamento e nelle more del perfezionamento della procedura di primo affidamento, potrà essere consentito l'uso temporaneo dell'immobile (in tutto o in parte) esclusivamente per fini istituzionali, previa adozione di specifico atto da parte della Giunta Comunale.

A questo punto la relatrice (dato che il Tecnico ha espresso il suo parere su un testo diverso da quello uscito dalla Commissione -ndr):

- annuncia la presentazione di emendamenti perché quanto emerso dai lavori della Commissione Consiliare possa essere accolto nel testo ufficiale sottoposto alla massima assise civica;

- precisa, però, che il Dirigente (al quale è stato chiesto di esprimere parere tecnico su detti emendamenti) ha ritenuto che questi ultimi non siano tutti accoglibili e che, in alcune parti, va modificato il testo regolamentare uscito dalla Commissione.

La relatrice inizia, quindi, la lettura degli emendamenti, facendo presente che:

A) Secondo i desiderata della Commissione, all'art. 1, dopo le parole “fini locativi”, sarebbe stato opportuno aggiungere la seguente dicitura “e/o fini abitativi”;

A1) Secondo il parere del Responsabile di Area, però, detta dicitura va depennata per le ragioni (meglio esposte nella nota di quest'ultimo prot. n. 13282 del 25-6-2021-cfr. Alleg. n 2), delle quali ella fornisce una sintesi... [voci f. microfono: impossibile la trascrizione...Seguono battibecchi...Prende la parola il Sindaco che, pur parlando, pure lui, fuori microfono, spiega quanto si è verificato circa la proposta di delibera in o.d.g.- Egli fa presente che, purtroppo, in Commissione non era stato invitato il Tecnico che poi ha dovuto curare l'istruttoria. Spiega anche che i verbali della Commissione sono stati redatti dall'addetta all'Ufficio Servizi Scolastici-Culturali e Turistici e che, quindi, il Tecnico, sostanzialmente, ha lavorato ed ha espresso il suo parere su un testo diverso da quello uscito dalla Commissione. Il Sindaco racconta che quando lui ha avuto contezza di quello che si era verificato, ha pensato di proporre al Consiglio, sic et simpliciter, sotto forma di emendamento, le modifiche apportate dalla Commissione, perché fossero inserite nel testo sul quale il Tecnico si era già espresso. Chiaramente, anche su detti emendamenti, si è dovuto chiedere il parere di chi aveva già elaborato ed inserito nel sistema informatico la proposta di delibera. Nell'esprimere il suo parere su detti emendamenti, il Tecnico, ha fatto alcune precisazioni e rilievi come da unita nota prot. n. 13282 del 25-6-2021. Adesso noi -conclude il Primo Cittadino- pensiamo che sia giusto proporre, sotto forma di emendamenti, e votare favorevolmente solo quelle modifiche della Commissione che hanno avuto il benestare da parte del nostro Tecnico, mentre respingiamo le altre... (N.B.: quanto riportato dell'intervento del Sindaco non si ascolta dalla registrazione perché il Primo cittadino parla a microfono spento.Chi scrive, quindi, essendo presente alla seduta, racconta semplicemente quanto ha ascoltato direttamente per meglio far comprendere l'accaduto- ndr)];

B) Secondo quanto proposto in Commissione dal Consigliere Dylan Iezzi, all'art. 4, dopo le parole “la Giunta Comunale”, occorrerebbe aggiungere la seguente dicitura “previo parere non vincolante della Commissione Bilancio”;

B1) Secondo il parere del Dirigente detta dicitura non può essere aggiunta all'articolato in quanto la prefata Commissione esplicherebbe una attività fuori dai limiti delle competenze assegnate al Consiglio Comunale, invadendo, quindi, la competenza dell'organo esecutivo;

C) Secondo quanto concordato in Commissione, all'art. 7, dopo le parole “nonché Associazioni d'Arma, culturali, sociali e religiose”, occorre aggiungere la frase “di seguito denominate concessionari”;

C1) Il Tecnico, chiosa la relatrice, su quanto proposto al precedente punto C) si è detto favorevole;

D) All'art. 9, in Commissione si era deciso di “Modificare l'art. 9, inserendo dopo le parole “comunque non oltre i 10 anni”, la seguente dicitura: “con rinnovo automatico”;

D1) Per il Tecnico bisogna eliminare la prefata dicitura ed aggiungere la seguente precisazione:

“E' possibile prevederne il rinnovo non mai tacito, ma dietro a esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale. La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Sindaco ed all'Area di competenza almeno 6 mesi prima della scadenza e dovrà essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato, tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio”.

Questo- precisa l'oratrice- in considerazione del fatto che il rinnovo automatico è inammissibile per quanto riguarda i rapporti contrattuali con la P.A.-

E) Altra proposta di modifica, uscita dalla Commissione:

All'art. 18, secondo capoverso (... “La concessione , previa contestazione, sarà dichiarata decaduta quando:...”), dopo il punto 8, inserire un punto n. 9 “ il concessionario non si attiene alle clausole previste dal disciplinare a pena di recesso”;

E1) Qui – chiosa l'Assessore- commentando il parere non favorevole del Tecnico, si tratta semplicemente di armonizzare il testo in quanto “il recesso” è istituito meramente privatistico, la decadenza, invece, attiene ad un provvedimento amm.vo di secondo grado. Si chiede, quindi, di eliminare del tutto detto punto 9);

F) Dalla Commissione, continua la relatrice, dopo l'art. 20, è stato inserito l'art. 21 “Norma transitoria” che è del seguente tenore:

“In sede di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more del perfezionamento delle procedure di primo affidamento, potrà essere consentito l'uso temporaneo dell'immobile (in tutto o in parte) esclusivamente a fini istituzionali, previa adozione di specifico atto da parte della Giunta Comunale”.

F1) Sull'inserimento dell'art. 21 -conclude l'Assessore- è stato espresso dal Tecnico parere favorevole.

Iezzi Dylan:

Fa un brevissimo commento su quelli che sono i pareri espressi del Dirigente.

Per quanto riguarda la dicitura “ per fini abitativi”, proprio in virtù del fatto che vi è una previsione all’interno degli artt. 6 e seguenti, che assorbe detta finalità, non capisco perché la precisazione non poteva essere rimarcata anche lì all’art. 1, come “concetto generale”; per quanto riguarda, invece, il parere non vincolante della Commissione Bilancio, qui bisogna fare un’opera di discernimento, perché o siamo noi che seguiamo le norme pedissequamente “*oppure sono (i dirigenti -ndr) (de)gli altri Comuni che non capiscono niente*”!!!

Durante i lavori della Commissione –prosegue il consigliere di opposizione – su questo “*previo parere non vincolante della Commissione Bilancio*” ho detto che altri Comuni lo prevedono e uno l’ho anche nominato!!! E poi chi ci dice che un bene confiscato alla criminalità non abbia una incidenza sul bilancio comunale? La competenza di detta Commissione, quindi, c’era tutta!

Infine, per quanto riguarda il punto 9 (rectius: 18!-ndr), riguardante “il recesso”, si poteva tranquillamente eliminare “a pena di recesso” ed il parere avrebbe potuto essere favorevole se si fosse messo: “*La concessione sarà dichiarata decaduta quando il concessionario non si attiene alle clausole previste dal disciplinare*” .

Personalmente dico che è la prima volta che un Dirigente va a ritoccare quelle che erano decisioni, passate all’unanimità, in Commissione!!! Io sono dell’idea che queste modifiche al testo, che è uscito dalla Commissione, non debbano “*essere fatte*”!

Cordone Donatella:

Dylan, alcuni suggerimenti della Commissione, proprio non possono essere inserite in un testo di Regolamento! Il recesso, ad esempio, è un istituto di natura privatistica né possiamo inserire nell’articolato “rinnovo automatico”, dato che quest’ultimo non è previsto dalla legge.

E poi – conclude l’assessore - le modifiche che vengono apportate non stravolgono affatto il significato del testo uscito dalla Commissione.

Iezzi Dylan:

Il fatto del passaggio in Commissione è da mettere in relazione all’importanza che ha, all’interno di un Comune, un bene confiscato alla criminalità ed al valore sociale che detto bene può avere. Penso che, proprio per questo, un momento di condivisione all’interno di una Commissione (su quella che è la destinazione di quel bene!), sia quantomeno necessario per essere un atto “di buona amministrazione”... (battibecco con l’Assessore Cordone)...

Cianella M.C.: Parla di procedura un po' "invertita". Io penso che la bozza di Regolamento sia uscita dallo stesso ufficio che oggi lo censura...

Sindaco: In parte...

Cianella M.C.: In parte? ...Un regolamento è predisposto per la parte tecnica dall'Ufficio, ma poi vi sono le competenze politiche sulle scelte da attuare o non... Fa presente che quello che è accaduto è quantomeno "anomalo". Mai -aggiunge l'oratrice- è accaduto che vi fosse una censura! (...battibecco col Sindaco...) Vi sono dei passaggi dove vi sono vere e proprie scelte politiche e di merito in quella che è la regolamentazione e questo non so da che parte ci faccia camminare, sotto il profilo della legittimità!!!

In secondo luogo, il capogruppo della minoranza rimarca che lo schema di regolamento in generale ricalchi il contenuto di quelli che sono i regolamenti in materia di altri Comuni. Anzi: certi passaggi verrebbero riportati tal quali!!! Ora, laddove vi è stato lo sforzo, attraverso il lavoro della Commissione, di "interventi di autonomia" e di "volontà di partecipazione", si è, invece, preferito retrocedere... E questa retrocessione, demandata all'Ufficio, francamente, stona un po'!!!

L'oratrice, poi, passa a sottolineare il fatto che nella parte in cui si regola la finalità sociale della destinazione degli immobili confiscati, è meglio specificare quelli che sono gli utilizzi **più recenti**, che qui non vengono contemplati. Ovvero, a suo dire, occorre aggiungere dopo che abbiamo scritto: ...*"Associazioni d'Arma, culturali, sociali e religiose"* ...*Associazioni riconosciute che si occupano di lotta alla violenza sulle donne, ovvero per la tutela di donne sopravvissute alla c.d. "tratta internazionale"* –

Penso - chiosa il consigliere di opposizione - sia una delle destinazioni più "note" e "contemporanee" che si possa dare agli immobili confiscati alla malavita.

Però, a volte, la forma diventa anche sostanza. Noi oggi regolamentiamo la materia quando abbiamo beni confiscati da tempo e sarebbe opportuno che, in questo C.C., ci venisse indicato il numero di detti immobili e lo stato in cui si trovano, perché, se facciamo finta di adottare un regolamento senza pensare che poi è funzionale alla "destinazione" di un immobile che è privo della agibilità (probabilmente non più utilizzabile!), molte delle cose che qui teniamo scritte, poi, in realtà, non troveranno mai applicazione, perché non ci sarà nessuno che pagherà una polizza assicurativa per un immobile inagibile. Tanto meno ci saranno benefattori che vorranno spendere soldi per beni confiscati alla malavita che, effettivamente, non sono neanche minimamente utilizzabili per una possibilità *"di occupazione della sede per mettere solo l'associazione che poi non potrebbe essere neanche così"*.

Quindi, io penso che, quando si va a proporre una regolamentazione, oltre che all'impostazione generale, la regolamentazione di un Ente, dalla disciplina generale, si deve calare nella particolarità del caso che andiamo a trattare.

Ci sono immobili che sono stati confiscati alla malavita in questo Comune da ormai 10 anni (lasciati in abbandono!) che fanno parte del patrimonio, “della valorizzazione pubblica”! Ecco, perché è pertinente l’emendamento fatto dal consigliere Iezzi! Perché ovviamente sono pertinenti e possono avere un risvolto economico anche su quello che è il nostro bilancio. Se noi facciamo finta di non tener conto di tutto ciò, possiamo parlare del sesso degli angeli da qui al 3000! Ci daremo sempre ragione! Abbiamo fatto un regolamento bellissimo! L’ Ufficio dirà quello che vuole, ma di fatto non è un regolamento per il Comune di Mosciano S.A.!!!

Tra l’altro, nella premessa del Regolamento, noi citiamo solo ed esclusivamente la legge del 2011! In realtà, quelle che sono le procedure che hanno riguardato le modalità di confisca dei beni e la destinazione di questi beni, che dalla malavita passano ad usi sociali, trova una storia molto antica nel “Decreto La Torre” del 1982, ma ha trovato anche delle modifiche nel 2014 e, soprattutto, nel Decreto Sicurezza n.132 del 2018. Il Decreto 132/2018, lo possiamo andare a leggere insieme, all’art. 48- comma 3- stabilisce che quando un bene è destinato ad un Ente dalla Prefettura (e mi pare sia il nostro caso!) la regolamentazione per l’utilizzo di esso deve essere fatto entro due anni!!!

Quindi noi, dal 2018, adottiamo oggi, fuori termine, una regolamentazione, posto che, nel frattempo, non abbiamo fatto nulla... Quindi, quando trattiamo di queste materie, in tema di legalità, in maniera, diciamo, che va sul filo della legittimità, scusate, mi sembra un po’ difficile poter ottenere un voto favorevole.

Sindaco:

Racconta che, anche nella passata Amm.ne, ci si occupò della vicenda, per dare uno di questi immobili alle Associazioni. Voi -precisa il Primo Cittadino- sapete quanto è stata travagliata la storia del “settore comunale” che si doveva occupare di questo immobile!!! Prima se n’era occupato l’Uff. Amm.vo (c’era un Dirigente, che oggi non c’è più!); poi dall’area amm.va lo abbiamo passato, per competenza all’Ufficio Tecnico-Urbanistico, con un Responsabile che, oggi, non c’è più neanche lui!

Finalmente, arriva il nuovo effettivo e si riprende il filo del discorso! Noi, già dalla precedente amministrazione, avevamo chiesto (perché c’era una associazione a cui si pensava di darlo!) per buona amministrazione e senza stare ad essere troppo sottili sulle regole...Alla fine ci si accorse che ci dovevamo rivolgere al Tribunale di Catanzaro (*rectius*: Reggio Calabria!-*ndr*). Dopo un po’ di tempo arriva la risposta: si poteva, comunque, dare purchè si trattasse di finalità sociali! Senza porci il problema del Regolamento non solo perché nessuno (all’epoca) pose il problema del Regolamento (ho parlato già della travagliata storia passaggio di competenze tra un ufficio e l’altro), ma anche perché le associazioni lì, semplicemente, non ci vollero mai andare!!!

A quell'epoca, nessuna associazione è voluta andare nell'immobile di Via Crispi. Parlo del periodo della precedente amministrazione.

Poi si riprende il discorso, si parla di emergenza abitativa, si parla di associazioni presenti sul territorio (ve ne sono tante) ed esce fuori che ci vuole il Regolamento!

A volte, il buon senso della politica, può essere anche l'anticamera dell'Inferno! Se non ci sta il parere tecnico, come si va avanti ?(...) Col buon senso, possiamo fare le cose migliori del mondo...Vengono fuori le proposte in Commissione...Nessuno è contrario...Ma poi si va a cozzare con quelle che sono finalità di legge...

Si parlava di fini abitativi ...Con una virgola possono diventare locativi...E questo non può essere!

Io, tutti i particolari non li ho seguiti. Ma è stato messo nella cartella del Consiglio un testo che non era quello licenziato in Commissione! Si pone il problema: o si rinvia o si emenda! Si è optato per l'emendamento.

L'emendamento (*che recepiva tutte le modifiche apportate dalla Commissione -ndr*) non aveva però il parere. Ed il parere era necessario!

Il parere è stato espresso ed accoglie solo parzialmente quanto proposto dalla Commissione. Punto! La sintesi del discorso è questa! ...(*voci f.m...Dalla registrazione sembra parli il consigliere Baldini: impossibile la trascrizione di ciò che l'esponente di minoranza afferma*)...Perché è un argomento che vagava tra vari settori...Il parere è stato messo dall'Ufficio Urbanistico, mentre a verbalizzare è venuta l'impiegata dell'Ufficio Amm.vo... Avrebbe dovuto essere presente il Responsabile di Area dell'Uff. Urbanistico...E' stata una svista! E sicuramente non è stato fatto con il vizio! Se ci avete fatto caso, c'era l'istruttore amministrativo che ha fatto il verbale...E si è limitato a quello...Non è che ha messo pareri! Questo lo stato dell'arte...

Dobbiamo, dunque, votare l'emendamento come rimesso dall'Ufficio Tecnico-Urbanistico:

Segue votazione: 8 a favore e 4 contrari.

Segue disamina emendamento di Cianella M.C., che è del seguente tenore:

...Aggiungere dopo che abbiamo scritto: ...“Associazioni d'Arma, culturali, sociali e religiose”, la dicitura: ““Associazioni riconosciute che si occupano di lotta alla violenza sulle donne, ovvero per la tutela di donne sopravvissute alla c.d. “tratta internazionale” - ””

Sindaco: Noi l'immobile lo prendemmo proprio per quella finalità...Quindi per me è già ricompreso...E' superfluo!... Ma si può votare...E' la finalità con la quale l'immobile, all'inizio, ci venne assegnato...

Segue votazione emendamento : unanimità

Si passa, quindi, a votare la delibera come emendata.

Seguono:

- dichiarazioni di Cianella, Baldini e Sindaco.

- votiamo la delibera, nella sua interezza, come emendata
- votazione immediata eseguibilità.